

72.6-

La Corte d'Appello di Cagliari

Sezione di Sassari

composta dai magistrati

dott. Francesco Mazzaroppi           Presidente

dott. M.Teresa Spanu                 Giudice rel.

dott. Marcello Giacalone           Giudice

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n.           del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno

promossa da

U                    s.p.a.    e   per   essa   U                    C

M                    BANK s.p.a., in persona del legale rappresentante,

con sede in Verona, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio

dell'avv. A.M.P           , che la rappresenta e difende per procura generale

17-09-10,

**appellante**

**contro**

M                    F                    e   D                    M                    L                    L, residenti

in           , elettivamente domiciliati in Sassari, presso lo studio degli avv.ti

P.L    e G.M           , che la rappresentano e difendono per procura speciale a

marginem dell'atto di citazione di primo grado,

**appellati**

\*\*\*

Letti gli atti del procedimento;

rilevato che l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il tribunale considerava la commissione di massimo scoperto elemento per il calcolo del T.E.G. e nella parte in cui dava applicazione al disposto dell'art. 1815 c. 2 c.c.;

ritenuto che l'appello non abbia ragionevole probabilità di essere accolto per le ragioni di seguito esposte;

1. Il quarto comma dell'art. 1 L. 108/96 stabilisce che per determinare *“il tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*. E' noto che, a fronte dell'indubbia onnicomprensività di tale disposizione, fino alla espressa previsione dell'art. 2bis L. n. 2/09, le rilevazioni trimestrali effettuate dal Ministro del tesoro escludevano la c.m.s. dal conteggio (cfr. invece le istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nell'agosto 2009 ed in particolare il paragrafo C7, n. 7), nonostante la rilevanza causale della commissione - che la rende assimilabile ad un onere, trattandosi di remunerazione in favore della banca per la messa a disposizione del denaro - e l'espressa disposizione contenuta nell'art. 2 L. 108/96 per l'elaborazione del TEGM.

La giurisprudenza si era in gran parte orientata nel senso di ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico dell'operazione, indipendentemente dalle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali era invece prevista l'esclusione della c.m.s. (cfr. in tal senso Cass. Pen., sez. II, 19-02-10 n. 12028; id, 14-05-10 n. 28743; id, 23-11-11 n. 46669: *“Le circolari e direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione”*); v. la decisione dell'ABF di Roma, 12-09-12 n. 2981 a proposito del mancato inserimento delle spese assicurative nel calcolo del TEGM anche per il periodo precedente al gennaio 2010; id, 26-07-13: *“La determinazione del tasso, ai fini dell'indagine sull'usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, collegate all'erogazione del credito, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p.”*; Tribunale di Alba 18-12-2010; Corte appello Milano, 22-08-13: *“Le direttive e le istruzioni della Banca d'Italia, quale organo di vigilanza e indirizzo delle banche e degli altri intermediari finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali neanche in materia di usura”*; conformi Tribunale Brindisi, 9-08-12; Tribunale

Pordenone, 7-3-12; Corte d'appello Torino, 20-12-13: *“Le istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo. Le istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso d'interesse di un determinato rapporto; ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge. Il procedimento per pervenire alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro non prevede l'automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva e stabilisce pure un correttivo, come riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire all'indicazione del tasso soglia. Non può dunque affermarsi un'automatica equiparazione tra le risultanze delle*

*rilevazioni della Banca d'Italia e il TEGM, sia dal punto di vista formale, atteso che questo è stabilito con decreto solo "sentita la Banca d'Italia", sia dal punto di vista sostanziale, perché la norma prevede comunque ipotesi di correttivi"; v. da ultimo Trib. Roma, 23-01-14).*

La portata interpretativa della legge n. 2/09, invocata dall'odierna appellante, si risolve in realtà in una mera conferma della "disciplina vigente" e cioè nel richiamo dell'art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d'Italia, pacificamente prive di portata normativa. Nell'affermare espressamente l'inclusione di qualsiasi remunerazione nel calcolo del tasso effettivo globale (*"Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 legge 7 marzo 1996 n. 108., per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art.*

*644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”*), l’art. 2 bis della legge 2/09 ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura (determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni), cosicché il vincolo imposto al Ministro per l’emanazione della regolamentazione transitoria si risolve nel mantenimento della disciplina vigente e quindi del dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c.p. Ragionando diversamente, nel senso propugnato dall’appellante, si arriverebbe a sostenere che il Ministro può modificare (con efficacia retroattiva) una legge penale, stabilendo per il pregresso le soglie dell’usura.

Deve, invece, ritenersi che, pur avendo il legislatore perduto un’occasione di maggiore chiarezza nella redazione della norma, l’articolo in questione abbia semplicemente voluto evitare soluzioni di continuità nella determinazione del T.E.G., in conformità alle previsioni della legge 108/96.

2. La legge di interpretazione autentica n. 24/01 ha stabilito che “*ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2*

*c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite...nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti". Nella specie, attraverso la consulenza tecnica veniva accertato che, se si tiene conto anche della c.m.s. nel calcolo del T.E.G., "il superamento del tasso soglia, seppure marginale, si abbia in tutti i trimestri considerati". L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2 c.c. da parte del giudice di primo grado è dunque conforme alla previsione di legge e va confermata.*

Visti gli artt. 348 bis, 348 ter c.p.c.;

- dichiara inammissibile l'appello proposto da U s.p.a. contro la sentenza n. 863 depositata dal Tribunale di Sassari in data 28-05-13;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado che liquida in euro 1.900,00 per competenze, oltre quanto dovuto per legge.

Così deciso in Sassari il 26-03-14

Il Presidente

dott. Francesco Mazzaroppi

Il Giudice relatore

Dott. M. Teresa Spanu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Sabella DRUGHERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
31 MAR. 2014

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Sabella DRUGHERI